

**Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) : abbassamento e flessibilizzazione della soglia di accesso all'assicurazione contro gli infortuni facoltativa**

Tabella sinottica

<b>Diritto vigente</b>	<b>Progetto</b>
<p><b>Art. 138</b> Base di calcolo dei premi e delle prestazioni in denaro</p> <p>Nei limiti dell'articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all'inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore al 45 per cento e, per i familiari, al 30 per cento al 30 per cento del guadagno massimo assicurato.</p>	<p><b>Art. 138</b> Base di calcolo dei premi e delle prestazioni in denaro</p> <p><sup>1</sup> Nei limiti dell'articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all'inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente <b>e per i loro familiari collaboranti nell'impresa</b>, questo importo non può essere inferiore al <b>30</b> per cento del guadagno massimo assicurato.</p> <p><sup>2</sup> Gli assicuratori possono adeguare la soglia di accesso all'assicurazione facoltativa in funzione del tasso di attività delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente <b>e per i loro familiari collaboranti nell'impresa</b>.</p>
<p><b>Art. 139</b> Premi</p> <p><sup>1</sup> Gli assicuratori possono fissare nell'assicurazione facoltativa un premio netto globale per l'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali. Il premio va calcolato tenendo conto che l'assicurazione facoltativa dev'essere autosufficiente.</p> <p><sup>2</sup> Nell'assicurazione facoltativa non è riscosso alcun premio supplementare per le indennità di rincaro e per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali e degli infortuni non professionali.</p>	<p><b>Art. 139</b> Premi</p> <p><sup>1</sup> Gli assicuratori possono fissare nell'assicurazione facoltativa un premio netto globale per l'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali. Il premio va calcolato tenendo conto che l'assicurazione facoltativa dev'essere autosufficiente.</p> <p><sup>1bis</sup> Gli assicuratori possono prevedere nell'assicurazione facoltativa un premio minimo che copra le spese di cura medica ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 della legge e le spese amministrative ai sensi dell'articolo 92 capoverso 1 della legge.</p> <p><sup>2</sup> Nell'assicurazione facoltativa non è riscosso alcun premio supplementare per le indennità di rincaro e per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali e degli infortuni non professionali.</p>